

20 AGOSTO 2015

AVVISO

IL 05/08/2015

ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO DEL PARCO

Con **Del. di C.D. n.10 del 25/03/2015**, pubblicato sul **BUR Marche n.38 del 07/05/2015**,
è stato approvato il Regolamento del Parco del Monte San Bartolo,
che è entrato in vigore il 05/08/15.

Il Regolamento, oltre a contenere norme speciali per la salvaguardia e gestione del Parco, prevede anche alcune norme e procedimenti che interessano l'attività edilizia al suo interno.

In particolare si evidenzia:

- 1) l'introduzione di **specifici N.O. o Autorizzazioni** preventi di competenza dell'Ente Parco nei casi di:
 - interventi di sistemazione idrogeologica della falesia (art.12);
 - interventi di sistemazione dei corsi d'acqua demaniali (art.20);
 - taglio delle specie arboree e delle formazioni vegetali, nonché delle piante ad alto fusto specificate quando ubicate al di fuori delle zone DA, DB, DC, DD e DF (art.24);
 - modifiche plano-altimetriche dei tracciati stradali esistenti (art.54);
 - la realizzazione di strade di accesso a edifici privi di collegamento con la viabilità carrabile o per migliorare l'accessibilità esistente (art.54);
- 2) l'introduzione dell'obbligo del **sopralluogo dei tecnici del Parco nei casi di interventi edilizi di recupero (Ri, Re, Rc) sugli edifici da tempo abbandonati o diroccati**, allo scopo di salvaguardare le popolazioni di Chiroterri e di Uccelli di interesse conservazionistico. Obbligo esteso, per analogia, anche agli interventi di D+R con ampliamento ai sensi del Piano Casa (art.32);
- 3) l'introduzione del **Piano del Colore**, in analogia ai cromatismi previsti dal piano del colore del C.S. di Pesaro. L'**allegato 4** contiene le **campionature prescrittive** da utilizzare (art.49).
- 4) l'introduzione di **specifiche normative di conservazione e recupero degli edifici in muratura, degli elementi in ferro lavorato** che rivestono valore storico testimoniale ..., e dei **manti di copertura dei tetti e comignoli** (art.49 e 50);
- 5) l'introduzione di prescrizioni sulle modalità di **realizzazione di piscine** (art.51) tra cui:
 - i muri a retta non dovranno superare l'altezza massima di ml. 1,50 e i riporti quella di ml. 1,00;
 - avere forme che privilegino figure regolari, ed una superficie massima di 100 mq;
 - il marciapiede sui lati dovrà essere realizzato in lastre di pietra o listoni di legno. E' vietato l'uso di piastrelle ceramiche;
 - i colori del fondo e del rivestimento dovranno essere tali da far assumere allo specchio d'acqua colori e sfumature naturali, ossia bianco o verde acqua.
- 6) l'introduzione dell'obbligo di presentare specifico progetto redatto da figura professionale qualificata in materia (es.: dottore agronomo o dottore forestale, architetto paesaggistica, ecc.), negli interventi di sistemazione di aree a **giardino con superficie a verde** da sistemare con **estensione superiore a 1.500 mq** (art.53).
- 7) le **istanze di Aut., N.O. e Pareri** relative ad interventi edilizi **dovranno essere obbligatoriamente presentate al SUE o al SUAP** che provvederà ad inoltrarla all'Ente Parco (art. 114);
- 8) nei casi di **interventi urgenti e indifferibili**, necessari per ovviare a situazioni di pericolo per la sicurezza o l'incolumità delle persone (art.5 del REC), contestualmente all'inizio dei lavori deve essere data apposita **comunicazione all'Ente Parco (art.117).**

Si rimanda al testo del Regolamento per ulteriori approfondimenti. Il testo è attualmente scaricabile dal sito istituzionale della Regione. L'ufficio provvederà a breve a renderlo consultabile anche dal sito del Servizio Edilizia Privata.